



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.296 TFT 24 del 11 febbraio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 11 febbraio 2020.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Dott. Felice Crosta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 58/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Sergio La Commare - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

- DE CARO CRISTOFORO CRISTIAN
- COLLEY ANSUMANA
- CASTRONOVO GIOVANNI
- A.S.D. PARMONVAL

Campionato Juniores, finale regionale - stagione 2018-2019

Con nota 7951/71 pfi 19-20/MDL/cf del 20.12.2019 la Procura Federale ha deferito (dopo proroga di 40 giorni concessa il 26.8.2019 dal Procuratore Generale dello Sport) :

- il DE CARO, arbitro della partita Camaro-Parmonval, svoltasi il 7.5.19 quale finale regionale Juniores, per rispondere della violazione di cui agli artt.2 c.1, 4 c.1, 28 c.1 CGS, per avere lo stesso tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di Colley Ansumana;
- il COLLEY, calciatore della ASD Parmonval, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 c.1 CGS, in relazione a quanto prescritto dall'art.34 CGS e dall'art.30 c.2-4 Statuto Federale, per avere proposto querela nei confronti del De Caro senza avere ottenuto la prevista autorizzazione del Consiglio Federale;
- il CASTRONOVO, a suo tempo tesserato per la ASD Parmonval e per la stagione in corso Presidente della ASD Olimpica Akragas, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 c.1 CGS, per avere formulato espressioni offensive nei confronti del De Caro in relazione alla su indicata gara Camaro-Parmonval, nonché in relazione a quanto prescritto dall'art.34 CGS e dall'art.30 c.2-4 Statuto Federale, per avere egli presentato e sottoscritto la querela del Colley nei confronti del De Caro senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione del Consiglio Federale;
- la società A.S.D. PARMONVAL, per rispondere - a titolo di responsabilità oggettiva - della violazione di cui all'art. 6 c.2 CGS per la condotta dell'allora tesserato Castronovo Giovanni.

Le indagini della Procura Federale sono seguite alla trasmissione in data 16.5.19, da parte del Comitato Regionale LND, dell'allegato "esposto-querela" del 10.5.19, presentato dal Colley e sottoscritto anche dal Castronovo, nonché, da parte della segreteria AIA, della richiesta di autorizzazione in data 6.6.19 ad adire la giustizia ordinaria formulata dal De Caro nei confronti del Castronovo.

Nell'esposto-querela del calciatore, pervenuto il 14.5.19 al Presidente della Comitato Regionale Sicilia, dopo critiche di ordine generale sulla gestione della gara, valevole come finale del campionato Juniores, disputatasi a Ravanusa il 7.5.19, si è sostenuto che nel corso del secondo tempo (con la Parmonval in svantaggio per 0-1) l'arbitro De Caro, aveva rivolto al Colley, che chiedeva una sollecita ripresa del gioco, la frase "*dai, negro di merda, puoi giocare*". Poco dopo, quasi a fine-partita, a seguito di un fallo di gioco, commesso dallo stesso Colley nei confronti di un avversario, il direttore di gara, nel disporre la immediata espulsione, rispondeva alle proteste dello stesso, dicendo "*vai via dal campo, sporco negro*". Si è concluso infine con un esplicito riferimento al punto 6.7 del Codice etico e di comportamento dell'AIA che prevede la sanzionabilità di "*... comportamenti lesivi della dignità e della integrità fisico o psicologica ... caratterizzati da ... motivazioni connesse ... alla razza, alle convinzioni religiose o altra caratteristica personale ... che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui sono rivolti ...*". Si è chiesta per tali motivi l'autorizzazione per adire la giustizia ordinaria nei confronti del De Caro.

Di contro il De Caro in data 6.6.19 ha inviato al Presidente dell'AIA richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali nei confronti del Castronovo, precisando che al termine della gara-finale del campionato Juniores aveva sentito da lontano i calciatori della Parmonval parlare di insulti di natura razzista da lui rivolti ad uno di loro e che ciò non rispondeva al vero, come subito dopo aveva risposto alla domanda dell'organo tecnico regionale, Umberto Raspante, che gliene chiedeva conto. Ha aggiunto che la mattina seguente il Castronovo aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un post "*inserendo un tag con più di 30 persone (in modo da permettere una diffusione massima dello stesso)*", in cui gli si rivolgeva l'accusa di avere rivolto ad un giocatore della Parmonval parole di natura offensiva e discriminatoria, quali "*negro di merda, sporco negro*" e lo definiva "*pischeletto*", utilizzandone la foto del suo profilo Facebook. Da ciò era derivato, oltre alla molteplicità di accuse per via social, un grande clamore mediatico (citazioni su Sky, Il Fatto Quotidiano, Repubblica, Palermo Today, Sicilia ed altre fonti mediatiche locali) che lo etichettava come "razzista". Ha allegato al riguardo copia dell'articolo del quotidiano Repubblica sotto il titolo "Agrigento, insulti razzisti dell'arbitro contro un calciatore del Gambia. Indaga la Digos", in cui appunto lo si accusava e si precisava che l'episodio era stato denunciato dall'avvocato Giovanni Castronovo. La campagna mediatica di diffamazione era stata poi ripresa il 6.6.19 da programmi televisivi regionali (TGR Rai Sicilia e TGR 3 Rai Sicilia).

Oltre che all'acquisizione della opportuna documentazione la Procura Federale ha provveduto all'audizione del Colley, di altri giocatori (Bragion e Massaro) e dirigenti (Cardinale e Zoppi) della ASD Parmonval, del De Caro, del suo assistente Florio ed infine del Castronovo, anche per avere quest'ultimo assistito il Colley nella stesura della denuncia.

Ricevuta la comunicazione di Conclusione delle Indagini, il De Caro ha fatto pervenire alla Procura Federale memoria difensiva (preannunciata quale "alternativa" alla sua ulteriore audizione), con la quale si evidenziavano "palesi contraddizioni tra l'esposto querela del sig. Ansumana Colley e le risultanze delle audizioni effettuate nel procedimento disciplinare" e la "perfetta coerenza tra le dichiarazioni rese dall'assistente di gara in sede

di audizione” e quelle spontanee da costui rese al suo difensore ex art.391 bis e ss c.p.p., nonché con la ricostruzione dei fatti data dalla prova tv. Nell’interesse del De Caro è stata fatta pervenire a questo TFT ulteriore memoria, con la quale si sono ribadite le su indicate argomentazioni difensive, si è chiesta l’acquisizione del video integrale della partita (reperibile sul canale Youtube attraverso l’indicato https), la ulteriore audizione dell’assistente Florio Gaetano, nonché (con specifico articolato di prova) dei calciatori della Parmonval già sentiti dalla Procura Federale (Bragion Samuele Renzo e Massaro Giuseppe) ed infine il confronto tra il De Caro ed il Colley (pur ammettendone la incompatibilità con l’art.2 del CGS CONI). Nel contesto della detta ulteriore memoria si è fatto riferimento ad una sorta di recidività del Castronovo, che infatti, non solo ha subito dal Giudice Sportivo la inibizione di mesi tre per un reiterato contegno aggressivo ed irrispettoso nei confronti dell’arbitro della gara Akragas-Oratorio S.Ciro e S.Giorgio del 26.1.20 (allegato il CU n.272 LND del 29.1.2020), ma il giorno successivo al provvedimento sanzionatorio ha ancora pubblicato su Facebook un post (allegato) con il quale rimproverava al direttore di gara una scorretta gestione arbitrale e (definendolo “maleducato”) la restituzione finale del “Tempio della Concordia”, donato all’intera terna come usualmente la società era d’uso fare in occasione delle partite interne.

All’odierna udienza, è comparso solo il De Caro, assistito dal suo difensore, ed entrambi hanno ancora una volta negato la pronuncia di insulti rivolti al Colley ed insistito nella richiesta di proscioglimento; nessuno degli altri deferiti benchè regolarmente convocati è comparso.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi del deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni :

- per De Caro Cristoforo Cristian mesi diciotto di sospensione;
- per Colley Ansumana mesi sei di squalifica ed € 500,00 di ammenda;
- per Castronovo Giovanni mesi sette di inibizione ed € 500,00 di ammenda;
- per la società ASD Parmonval € 500,00 di ammenda.

Alla stregua di quanto esposto il Tribunale Federale Territoriale ritiene fondato il deferimento.

Va preliminarmente osservato che del tutto inaccoglibili appaiono le richieste istruttorie formulate nell’interesse del De Caro con la ulteriore memoria difensiva. Ed infatti dall’articolato di prova riferibile ai testi indicati, non emerge alcun quesito che non sia stato già loro proposto in sede di audizione dalla Procura Federale. A nulla potrebbe fruire neppure la produzione del video, considerato che gli insulti di contenuto razziale sono stati profferiti a brevissima distanza fra il De Caro ed il Colley a seguito di interventi arbitrali connessi a fatti di gioco. Del tutto inammissibile infine ai sensi dell’art. 50 co. 4 CGS è il chiesto confronto tra il De Caro ed il Colley.

Ed invero – per quanto concerne la posizione del De Caro - la non piena corrispondenza tra quanto affermato dal Colley circa la percezione da parte dei compagni di squadra degli appellativi “negro di merda” e “sporco negro” non ne determina la assoluta inattendibilità in ordine alla pronuncia degli stessi da parte dell’arbitro deferito, tenendo conto sia della momentanea concitazione dei tesserati della Parmonval (la loro squadra era in svantaggio per 0-1 a pochi minuti dal termine della gara, valevole come finale del campionato juniores), sia della posizione in campo dei calciatori Bragion e Massaro (circa 20 metri di

distanza) specie con riferimento al secondo episodio avvenuto “nei pressi del calcio d’angolo”, sia del tempo trascorso prima della loro audizione (oltre 4 mesi). Da entrambi si è avuta comunque una conferma parziale (“*mi pare di aver sentito la parola negro, ma non ho sentito il resto della frase*”) e la constatazione dello stato d’animo del compagno (“*ricordo di avere visto Colley piangere*” e “*ho appreso che l’arbitro si era rivolto a lui con quelle parole*”), conseguente proprio all’accaduto (“*al termine della partita ne parlavamo un po’ tutti anche altri miei compagni di squadra mi hanno riferito di averlo saputo da lui*”) ed inspiegabile sulla base della sola espulsione inflittagli, sia pure unita al risultato sfavorevole della gara. Conferma, benché più lieve per la loro lontananza dal luogo di accadimento dei due episodi, si è avuta anche da Cardinale Antonino, allocato in panchina, e Zoppi Giuseppe, posizionato al lato opposto del campo nei pressi della “porta” della Parmonval, i quali hanno fatto espresso riferimento a quanto riferito sia a loro che ad altri dal Colley in uno stato particolarmente emotivo (“*vedendolo piangere, gli ho chiesto per quale motivo e mi ha risposto che era stato insultato dall’arbitro che lo aveva definito “sporco negro*”). A fronte di tali risultanze non può ritenersi risolutivo che Florio Gaetano, assistente n.2 per la partita in questione, abbia negato la pronuncia di offese di natura discriminatoria da parte dell’arbitro, pur se egli si trovava nelle immediate vicinanze in occasione del secondo episodio, avendo lui stesso segnalato il fallo commesso dal Colley, da cui è derivata la espulsione immediata. In senso colpevolistico depone infine che al De Caro sia stato inflitto il DASPO proprio per quanto commesso nel corso della partita in questione come deducibile dalla nota della Questura di Agrigento del 30/01/2020.

Per quanto attiene a Colley Ansumana va rilevato che, pur non essendogli stata concessa la autorizzazione, egli ha rappresentato i fatti – come confermato dal Castronovo in sede di audizione – anche in forma giudiziaria.

Quanto, infine, a Castronovo Giovanni, allora dirigente della ASD Parmonval, si rileva che le accuse, rivoltegli dal De Caro nel corso della deposizione del 13.9.19 alla Procura Federale e ribadite con la memoria difensiva, trovano riscontro nell’allegato post, verosimilmente comparso su Facebook il giorno successivo alla gara, sotto la intestazione “*Giovanni Castronovo si trova qui: Ravanusa con ... e altre 36 persone*”. Nel corso dello stesso, al di là di considerazioni quali “*prestazione arbitrale scadente*”, si legge che “*un giovane di 22 anni di Licata, tale Cristian De Caro*”, si era ritenuto “*il vero protagonista della gara*” ed aveva tenuto un “*reiterato comportamento razzista ... nei confronti del nostro calciatore Kabila Colley, che apostrofava per ben due volte il ragazzo con le frasi “sporco negro e negro di merda”, concludendo con “non possiamo assolutamente sorvolare su un fatto così grave e riprovevole. Ed è per questo che in qualità di legale del ragazzo e della società Parmonval depositerò presso la Procura della Repubblica di Agrigento una denuncia/querela nei confronti di questo pischello, affinché chi di competenza possa prendere i dovuti provvedimenti del caso*”. Da parte sua il Castronovo, dopo avere confermato nel corso della sua audizione presso la Procura Federale che anche a lui il Colley aveva raccontato piangendo di essere stato offeso dall’arbitro, ha precisato che l’autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria, benché richiesta, non era stata concessa, così come notificato alla società Parmonval, e che aveva comunque assecondato la richiesta del Colley di agire nei confronti del De Caro perché il termine di 90 giorni per proporre querela era incompatibile con i tempi necessari ad ottenere la

prescritta autorizzazione. Ha concluso escludendo di avere utilizzato termini offensivi o diffamatori nei confronti dell'arbitro, precisando che "pischello" secondo il linguaggio comune indica un ragazzo con poca esperienza e che aveva pubblicato la notizia sulla sua pagina facebook sia perché l'accaduto aveva scosso il suo animo e gli aveva fatto temere per la inutilità del percorso, intrapreso con la società, di integrazione di ragazzi extracomunitari, sia perché di quanto avvenuto era stata già fatta menzione sia da quotidiani che da televisioni locali e nazionali.

Rileva questo TFT come non sia dubbio, sulla scorta dell'art. 23 co.2 CGS nonché di plurime pronunce ad ogni livello della Giustizia Sportiva, che quanto postato sui social (come Facebook) possa costituire pubblica offesa nei confronti di un soggetto operante a qualsiasi titolo nei ranghi della FIGC, in quanto conoscibile da un numero vasto di persone, e pertanto sanzionabile ai sensi dell'art. 4 co.1 CGS (così come dall'art.5 CGS allora vigente). E ciò è certamente accaduto per quanto pubblicato dal Castronovo subito dopo la partita Kamaro-Parmonval laddove, nel riferire come sopra riportato sulla gestione arbitrale del De Caro, anche al di là del "clamore mediatico", derivato e comunque aggravato sui "media" anche dalla condotta social del deferito, allora dirigente della Parmonval. Quanto al termine "pischello", lo stesso, sebbene vada attribuito secondo il linguaggio comune il significato di "ragazzo con poca esperienza", nel caso in specie va individuato anche il significato di inadeguatezza a svolgere il compito affidatogli di Direttore di Gara; e ciò anche perché nella specie accompagnato da una serie di critiche sulla direzione di gara in questione. Non vi è dubbio altresì per espressa ammissione del deferito, che l'autorizzazione ad adire la Giustizia Ordinaria nell'interesse del Colley e nei confronti del De Caro, non è stata concessa dagli Organi Federali.

Non vi è dubbio neppure sulla violazione della clausola compromissoria (art. 34 CGS) ammessa dallo stesso Castronovo e non pienamente giustificabile con la sola volontà del Colley, che egli, da tempo operante in ambito sportivo calcistico, avrebbe dovuto sconsigliare.

Sul piano sanzionatorio, tenuto conto delle modalità non particolarmente gravi delle condotte addebitate, si applicano le sanzioni indicate in dispositivo, precisando che per il Castronovo e per la ASD Parmonval si tratta della somma di quelle previste dall'art. 23 co. 1-2 CGS (per la inosservanza della clausola compromissoria) e dell'art. 34 co. 1-2 CGS (per le espressioni offensive su Facebook nei confronti del De Caro).

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale applica a:

- De Caro Cristoforo Cristian mesi quattro di sospensione da incarichi;
- Colley Ansumana mesi sei di squalifica ed € 500,00 di ammenda;
- Castronovo Giovanni anno uno e mesi tre di inibizione, con decorrenza dalla fine della esecuzione di altre sanzioni inflitagli, ed € 500,00 di ammenda;
- Società ASD Parmonval punti tre di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato Juniores (Under 19) in corso di svolgimento ed € 1000,00 di ammenda.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il relatore

Il Presidente

Dott. Sergio La Commare
Procedimento n. 61/B

Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Dott. Sergio La Commare
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Sig. GENTILE ANGELO, Presidente Società SSD 1937 Milazzo;
 Società SSD 1937 Milazzo.

La Procura Federale con nota prot. 8144/222pfi 19-20/MDL/jg del 27/12/19, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- a) il Sig. Gentile Angelo, Presidente Società SSD 1937 Milazzo, già ASD Igea Virtus Barcellona, della violazione dell'art. 4, comma 1° del CGS, perché nella stagione sportiva 2019-2020 nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSD 1937 Milazzo, richiedeva alla LND in data 08/07/2019 e 31/07/2019 le somme di denaro dell'importo di €31.500,00 versate dalla ASD Igea Virtus Barcellona e precisamente dal Sig. Filippo Grillo, in conto fideiussione per l'iscrizione al campionato di serie D Stagione Sportiva 2018-2019, che affermava falsamente, contrariamente alle risultanze istruttorie, non versate personalmente dal Sig. Grillo Filippo, ma da somme appartenenti alla società.
- b) la Società SSD 1937 Milazzo, già ASD Igea Virtus Barcellona della violazione dell'art. 6, comma 1° del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato.

Il deferimento trae origine da una segnalazione della Segreteria della LND Dipartimento Interregionale pervenuta il 06/08/2019 alla Procura Federale con la quale si chiedeva di individuare il soggetto avente diritto al rimborso di €37.358,93 versate dalla ASD Igea Virtus Barcellona e precisamente dal Sig. Filippo Grillo, in conto fideiussione per l'iscrizione al campionato di serie D Stagione Sportiva 2018-2019, atteso che entrambe le proprietà succedute nel tempo e tra di loro società SSD 1937 Milazzo e società ASD Igea Virtus Barcellona ne avevano fatto richiesta.

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti alla vicenda in questione, procedendo all'acquisizione della documentazione nonché degli scritti difensivi delle parti.

All'udienza del 11/02/2020 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare a carico di:

- 1) Sig. Gentile Angelo, Presidente Società SSD 1937 Milazzo, la sanzione dell'inibizione sei mesi;
- 2) Società SSD 1937 Milazzo, la sanzione dell'ammenda di €600,00.

Le parti deferite sono comparse ed hanno spiegato difese orali ed insistendo nelle difese e documenti prodotti.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati.

La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all'individuazione delle responsabilità dei soggetti incolpati, responsabilità pienamente provate documentalmente.

In particolare, è emerso che il Sig. Grillo Filippo versava in conto garanzia fideiussoria le somme in questione per l'iscrizione al campionato di calcio 2018/2019 della propria

società.

Poi con scrittura privata di cessione di credito del 15/04/2019 le parti stipulanti (Mammone/Grillo), regolavano pregressi rapporti di credito/debito.

Successivamente, il 19/04/2019 la Sig.ra Mammone Giuseppina già all'epoca dei fatti Vice Presidente della di ASD Igea Virtus Barcellona presentava le sue dimissioni unitamente all'allora Presidente Filippo Grillo dalla Società ASD Igea Virtus di Barcellona.

Viene confermato che la richiesta di rimborso della somma in questione avanzata dalla Sig.ra Mammone alla LND per la prima volta il 27 giugno 2019 è stata pienamente legittima poiché si fonda su una scrittura privata di cessione di credito, né contestata né contestabile alla luce dei riscontri probatori, laddove l'analoga richiesta avanzata dal Sig. Gentile Angelo è avvenuta per la prima volta in data successiva e, precisamente, il 8 luglio 2019.

La condotta del Sig. Gentile Angelo è, pertanto, contraria alle regole di lealtà, correttezza e probità del CGS e la sua responsabilità emerge in tutta evidenza, poiché detta scrittura privata tra la Sig.ra Mammone e il Sig. Grillo ha data antecedente alla sua nomina a Presidente, né poteva da lui essere non conosciuta, quindi, è acclarata l'esistenza del diritto della Sig.ra Mammone, anche alla luce dell'ulteriore circostanza appresso riferita.

Infatti, appare priva di ogni credibilità la circostanza riferita dal Sig. Gentile in sede di audizione che egli non fosse a conoscenza dell'esistenza di quella scrittura privata Mammone/Grillo, apparendo uno sterile tentativo di impossessarsi di somme senza poterne vantare alcun titolo, atteso che tale condotta dolosa deve essere adeguatamente considerata alla luce del fatto che il Sig. Gentile aveva riconosciuto al Sig. Grillo, al momento dell'assunzione della Presidenza della SSD 1937 Milazzo, con scrittura del 2 luglio 2019 (tra il Sig. Grillo Filippo n.q. di Presidente della ASD Igea Virtus Barcellona e il Sig. Gentile Angelo n.q. di Presidente della SSD 1937 Milazzo) la natura personale del debito, tant'è che si impegnava n.q. di Presidente della SSD 1937 Milazzo a restituire la somma versata a titolo di fideiussione per l'iscrizione al campionato di calcio 2018/2019 da parte del Sig. Grillo.

Infine, va osservato che le memorie depositate dalle parti e i documenti prodotti, non mutano il quadro probatorio a sfavore dell'incolpato, sicché la sua condotta va sanzionata in modo adeguato all'illiceità della fattispecie violata, come da dispositivo, per essere venuto meno, con il proprio tentativo di impossessarsi di denaro altrui, ai principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 4, commi 1° e 2° del CGS vigente.

Le Società SSD 1937 Milazzo risponde ai sensi dell'art. 6 comma 2 CGS., per il comportamento posto in essere dal proprio dirigente, per il fatto come sopra descritto.

Tutto ciò premesso, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., art. 4, art. 6, 1° e 2° comma del C.G.S., applica a carico di:

1) Sig. Gentile Angelo, Presidente Società SSD 1937 Milazzo, già ASD Igea Virtus Barcellona della violazione dell'art. 4, comma 1° del CGS la sanzione di mesi quattro di inibizione;

2) Società SSD 1937 Milazzo, già ASD Igea Virtus Barcellona, per il comportamento posto in essere dal proprio Presidente della violazione dell'art. 6, commi 1° e 2° del CGS, la sanzione dell'ammenda di €200,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il relatore

Il Presidente

Avv. Giovanni Bertuglia
Procedimento n.62/B

Avv. Ludovico La Grutta

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente Dott. Sergio La Commare
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra Tata Giuseppina (Presidente Società Pol. A.C.R. Castelluccese all'epoca dei fatti);
 Sig. Randazzo Vincenzo (Dirigente Società Pol. A.C.R. Castelluccese all'epoca dei fatti);
 società Pol. A.C.R. Castelluccese
 Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8725/217 del 14/01/2020:

- La sig.ra Tata Giuseppina, all'epoca dei fatti Presidente della società Società Pol. A.C.R. Castelluccese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 37 comma 1, 39 comma 1 lett. Ea) Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e all'art. 23 N.O.I.F. per aver consentito o comunque non impedito al sig. Randazzo Vincenzo di svolgere le funzioni di allenatore della squadra durante il campionato di Prima Categoria SS 2018/2019 nonostante non fosse regolarmente abilitato presso il Settore Tecnico;
- il Sig. Randazzo Vincenzo, all'epoca dei fatti Dirigente della Società Pol. A.C.R. Castelluccese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 37 comma 1, 39 comma 1 lett. Ea) Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e all'art. 23 N.O.I.F. per aver svolto le funzioni di allenatore della squadra durante il campionato di Prima Categoria SS 2018/2019 nonostante non fosse regolarmente abilitato presso il Settore Tecnico;
- la società Pol. A.C.R. Castelluccese ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig.ra Tata Giuseppina e dal proprio dirigente sig. Randazzo Vincenzo .

All'udienza odierna il rappresentante della Procura, preliminarmente, ha depositato istanza di patteggiamento art. 127 C.G.S., concordata con tutte le parti deferite, istanza a cui il Procuratore Federale ha prestato il proprio consenso.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art. 127 comma 3 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi quattro di inibizione a carico della sig.ra Tata Giuseppina, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. A.C.R. Castelluccese;

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Randazzo Vincenzo, all'epoca dei fatti Dirigente della società Pol. A.C.R. Castelluccese;

ammenda di € 400,00 a carico della società Pol. A.C.R. Castelluccese.

Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza

l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.63/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente Dott. Sergio La Commare
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Barbera Paolo (Presidente Società A.S.D. Atl. Messina all'epoca dei fatti);
Sig. Naccari Antonino (Dirigente Società A.S.D. Atl. Messina all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Atl. Messina

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8752/223 del 14/01/2020:

- Il sig. Barbera Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società Società A.S.D. Atl. Messina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 37 comma 1, 39 comma 1 lett. Ea) Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e all'art. 23 N.O.I.F. per aver consentito o comunque non impedito al sig. Naccari Antonino di svolgere le funzioni di allenatore della squadra durante il campionato di Prima Categoria SS 2018/2019 nonostante non fosse regolarmente abilitato presso il Settore Tecnico;
- il Sig. Naccari Antonino, all'epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Atl. Messina, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 37 comma 1, 39 comma 1 lett. Ea) Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e all'art. 23 N.O.I.F. per aver svolto le funzioni di allenatore della squadra durante il campionato di Prima Categoria SS 2018/2019 nonostante non fosse regolarmente abilitato presso il Settore Tecnico;
- la società A.S.D. Atl. Messina ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Barbera Paolo e dal proprio dirigente sig. Naccari Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico della sig. Barbera Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atl. Messina;

mesi sei di inibizione a carico del sig. Naccari Antonino, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Atl. Messina;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Atl. Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2018-19 disputate dalla Società A.S.D. Atl. Messina è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara quale allenatore il sig. Randazzo Vincenzo nonostante non fosse regolarmente abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Società A.S.D. Atl. Messina Sig. Barbera Paolo e il dirigente sig. Naccari Antonino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico della sig. Barbera Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atl. Messina;

mesi tre di inibizione a carico del sig. Naccari Antonino, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Atl. Messina;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Atl. Messina.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.64/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente Dott. Sergio La Commare

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Conti Roberto Angelo (Presidente Società F.C.D. Fondachelli all'epoca dei fatti);
società F.C.D. Fondachelli

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8438/392 del 09/01/2020:

- Il sig. Conti Roberto Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Fondachelli, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e 39 comma 1 lett. Ea) Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché per omessa osservanza di quanto prescritto al punto 14) del C.U. n. 1 L.N.D. ss 2018/2019, ed in particolar per non aver tesserato alcun tecnico abilitato presso il settore tecnico a cui affidare la squadra durante il campionato di Seconda Categoria SS 2018/2019.

- la società F.C.D. Fondachelli ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Conti Roberto Angelo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Conti Roberto Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Fondachelli;

ammenda di € 600,00 a carico della società F.C.D. Fondachelli.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputate dalla F.C.D. Fondachelli non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della F.C.D. Fondachelli Sig. Conti Roberto Alfio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Conti Roberto Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Fondachelli;

ammenda di € 300,00 a carico della società F.C.D. Fondachelli.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.65/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente Dott. Sergio La Commare

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Forno Antonino (Presidente Società S.P.D. Branciforti all'epoca dei fatti);

società S.P.D. Branciforti;

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8459/370 del 09/01/2020:

- Il sig. Forno Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società S.P.D. Branciforti, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dal C.U. n. 60 del 30.8.18 e

dall'art. 39 comma 1 lett. Fd) Regolamento del Settore Tecnico LND, per aver non aver tesserato alcun tecnico abilitato a cui affidare la squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società S.P.D. Branciforti ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Forno Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Forno Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società S.P.D. Branciforti;

ammenda di € 600,00 a carico della società S.P.D. Branciforti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla S.P.D. Branciforti non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della S.P.D. Branciforti Sig. Forno Antonino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Forno Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società S.P.D. Branciforti;

ammenda di € 300,00 a carico della società S.P.D. Branciforti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.66/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente Dott. Sergio La Commare
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Iacono Pasquale (Presidente Società A.S.D. Bruno Viviano Partanna all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Bruno Viviano Partanna

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Seconda Categoria

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8488/365 del 09/01/2020:

- Il sig. Iacono Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Bruno Viviano Partanna, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 2 comma 1 e 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione all'art. 44 comma 1 Regolamento L.N.D. e 39 comma 1 lett. Ea) Regolamento del Settore Tecnico LND, nonché per omessa osservanza di quanto prescritto al punto 14) del C.U. n. 1 L.N.D. ss 2018/2019, ed in particolar per non aver tesserato alcun tecnico abilitato presso il settore tecnico a cui affidare la squadra durante il campionato di Seconda Categoria SS 2018/2019.
- la società A.S.D. Bruno Viviano Partanna ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Iacono Pasquale.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Iacono Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Bruno Viviano Partanna;

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Bruno Viviano Partanna.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Bruno Viviano Partanna non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Bruno Viviano Partanna Sig. Iacono Pasquale omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Iacono Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Bruno Viviano Partanna;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Bruno Viviano Partanna.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 febbraio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI